Informativa ai sensi dell'art. 3 comma 1, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 5 Regolamento EU 2019/2088 ("Sustainable Finance Disclosure Regulation" e successive modifiche) relativo all'informativa sula sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFD" o "SFDR")

Codice LEI Sagitta SGR: 5493009R3DD21GV2LX51

Versione	Data	Descrizione
1.0	27/07/2022	Prima versione
2.0	21/12/2022	Seconda versione
3.0	27/06/2023	Terza versione
4.0	31/07/2024	Quarta versione

Indice

Premessa **3**

Informativa SFDR a livello di soggetto: Sagitta SGR **6**

Politiche in materia di rischio di sostenibilità (Art. 3 SFDR) **6**

Considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità (Art. 4 SFDR) **11**

Politiche di remunerazione (Art. 5 SFDR) **13**

Premessa

I Nostri Valori e gli Obiettivi della Politica sulla Sostenibilità

Sagitta SGR (di seguito anche "**Sagitta**", "**SGR**" o la "**Società**") ha tra i propri obiettivi raggiungere il massimo grado di soddisfacimento della propria clientela, attenta al tema della sostenibilità, attribuendo sempre più valore, oltre che al risultato economico, ad aspetti come la qualità, l'indipendenza, l'affidabilità e, più in generale la reputazione della Società in termini di finanza sostenibile e responsabilità sociale.

L'obiettivo di Sagitta è quello di supportare la crescita del Paese e di contribuire a salvaguardare l'ambiente in cui realizza le proprie attività, mediante l'adozione di uno sviluppo sano e sostenibile, nonché orientato nel lungo periodo. Sagitta intende realizzare questi ambiziosi obiettivi mediante la riduzione al minimo del consumo di risorse e di emissioni inquinanti, e impegnandosi simultaneamente nella promozione dell'utilizzo di tutte quelle risorse che abbiano il più ridotto impatto ambientale possibile.

Il presente documento costituisce parte integrante del *framework* normativo interno alla Società interamente dedicato alle tematiche di sostenibilità e utile a rappresentare in modo completo e trasparente l'impegno formale ad adottare e implementare i principi della finanza sostenibile nelle attività svolte, descrivendo i criteri seguiti per concretizzare tale impegno, peraltro in continua evoluzione, grazie all'integrazione dei fattori di sostenibilità di tipo ambientale, sociale e di *governance* (c.d. "fattori ESG") nella struttura organizzativa e nei processi aziendali, nelle politiche di investimento e gestione dei rischi, nonché nelle relazioni con gli *stakeholders*, nell'ottica ulteriore di incrementare il rendimento finanziario di lungo periodo, creando valore per gli *stakeholders*, e di perseguire una strategia di investimento sostenibile e responsabile nel medio-lungo periodo. Sagitta ha integrato i principi ESG nell'ambito della sua *governance* aziendale, adeguando i ruoli e le responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali.

Il *framework* interno, a cui si rimanda per ulteriori dettagli, si compone di:

a) Codice Etico;
b) Politica di Impegno;
c) Politica sulla Sostenibilità;
d) *Policy* di gestione del rischio
e) Procedure di investimento
f) Politiche di Remunerazione e Incentivazione

La SGR nel fare proprie le definizioni contenute nel Regolamento SFD in materia di finanza sostenibile, presta particolare attenzione a come le evoluzioni della normativa e dei valori e degli obiettivi della comunità tutta incidano nel suo modo di operare. In particolare, ai fini del presente documento si intende per:

a) "**fattori di sostenibilità**", le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
b) "**investimento sostenibile**", l'investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese

che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona *governance*, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;

c) "**prodotto finanziario**", un fondo di investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) o un portafoglio gestito nell'ambito del servizio di gestione di portafoglio ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II);

d) "**rischio di sostenibilità**", un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

La Società adotta anche nelle proprie regole interne un approccio teso ad assicurare il rispetto di chiari principi in tema di sostenibilità. Tale approccio è riepilogato nel documento denominato "Politica di Impegno" che viene rivisto periodicamente al fine di ottenere un allineamento costante tra i comportamenti della SGR e del suo personale e le *best practice* di mercato. L'individuazione delle citate regole interne della Società è effettuata in linea con i principi enucleati nella procedura denominata "*Environmental, Social & Governance Policy*", adottata dalla capogruppo Arrow Global Group Ltd, nella sua ultima versione disponibile sul sito *internet* della stessa.

Si sottolinea che Arrow Global Group Ltd è allineata al *Global Compact* delle Nazioni Unite e aderisce agli *UN Principles for Responsible Investment* (UN PRI). Si evidenzia che a partire dal mese di giugno 2023 Sagitta SGR è parte della comunità UN PRI e sta già lavorando per abbracciare e implementare i sei principi UN PRI e le linee guida per gli investimenti responsabili.
Sagitta ha inoltre selezionato gli obiettivi SDGs ("*Sustainable Development Goals*") compatibili con la natura giuridica della Società e dell'attività oggi svolta e ha identificato la tipologia di contributo da perseguire al fine del raggiungimento dei medesimi. Sagitta

promuove l'adozione in tutte le sue attività dei principi SDGs applicabili in relazione a tematiche quali diritti umani, *standard* lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione.

Informativa SFDR a livello di soggetto: Sagitta SGR

Il Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari prevede che la SGR pubblichi le informazioni relative alle seguenti *disclosure*:

- Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità (Art. 3)
- Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di Soggetto (Art. 4)
- Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità (Art. 5)

Politiche in materia di rischio di sostenibilità (Art. 3 SFDR)

Sagitta si è impegnata a integrare fattori ambientali (inclusi quelli climatici, sia fisici che di transizione), sociali e di *governance* nelle strategie di investimento al fine di identificare e mitigare i rischi di sostenibilità a medio e lungo termine associati a tali fattori.

La SGR ha impostato presidi sugli investimenti dei fondi che sono dettagliati nelle politiche e processi di investimento e nella *policy* di gestione del rischio aggiornata per allinearla alle modifiche del Regolamento EU 231/2013 dello scorso agosto 2022. Il processo di investimento segue un approccio strutturato e metodologico, che identifica le diverse fasi del processo di investimento sostenibile. La SGR ritiene che l'introduzione di criteri ESG all'interno del ciclo di vita degli investimenti sia un fattore essenziale per la creazione di valore duraturo e condiviso tra tutti gli *stakeholders*. Nello specifico l'applicazione dei principi ESG e l'integrazione

dei rischi di sostenibilità avvengono durante le diverse fasi del processo d'investimento, ma principalmente nelle fasi di *origination* e *due diligence*, con l'applicazione di diversi presidi quali ad esempio *screening* ESG negativo e ESG *integration*.
L'applicazione dei criteri ESG seguirà un approccio *tailor made* e quindi customizzato al caso specifico. In particolare, oltre all'attività di *screening* si implementerà un approccio di ESG *integration*, con la considerazione costante dei fattori ESG all'interno dell'analisi degli investimenti e del processo decisionale, a cui potrà affiancarsi un approccio di *Stewardship*, definito anche "*active ownership*", laddove necessario al caso specifico di investimento, all'*asset class* di riferimento e alla classificazione SFDR del fondo di riferimento per la potenziale operazione di investimento. Nello specifico, l'attività di *engagement* comporterà interazioni e dialogo per migliorare le pratiche su un fattore ESG, fare progressi sui risultati della sostenibilità o migliorare la *disclosure* pubblica.

Nella fase di *origination* e prima valutazione, la Funzione ESG sulla base delle informazioni ricevute da Settore Gestione Fondi conduce un'analisi di *screening*, che prevede l'esclusione di settori, emittenti o titoli specifici per la scarsa *performance* ESG rispetto ai *peer* del settore o in base a criteri ESG specifici, ad esempio evitando particolari prodotti/servizi, regioni o attività commerciali sulla base dei codici ATECO di appartenenza.
Sulla base dello *Screening* Negativo, con riferimento a tutti i prodotti,
la SGR non investe preliminarmente in nessun soggetto ovvero in nessun *deal* che presenti il coinvolgimento di soggetti rientranti nelle liste antiterrorismo e/o sottoposti a sanzioni economiche internazionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo OFAC, UN, EU, UK) ovvero in soggetti/beni di proprietà di soggetti ("*Target*") che:

a. operano nei settori della produzione di armamenti (civili e militari) anche non convenzionali e controverse, quali armi atomiche e munizioni anche ad uso militare;
b. operano nei settori della produzione, commercializzazione e sponsorizzazione di tabacco e prodotti correlati;

c. operano nei settori della produzione e commercializzazione di bevande alcoliche distillate e prodotti correlati;
d. operano nel settore del compro oro e trading di metalli, anche non ferrosi;
e. operano nel settore dei combustibili fossili e del carbone;
f. operano nei settori riguardanti la sperimentazione sugli animali, ovvero l'utilizzo di animali a scopo di studio e ricerca scientifica;
g. operano nel settore della produzione o commercio di amianto o suoi derivati o nella produzione di materiale radioattivo;
h. operano nei settori del gioco d'azzardo e scommesse, ovvero produzione o commercializzazione di prodotti connessi ai medesimi;
i. operano nei settori della pornografia o prostituzione;
j. operano nei settori della produzione o commercio di droghe o stupefacenti illegali ovvero nel commercio di cannabis ricreativa oppure nella produzione e distribuzione di oppioidi;
k. non garantiscono il rispetto dei diritti umani, ivi compreso il lavoro minorile forzato o dannoso;
l. fanno uso sistematico della corruzione nella gestione del business;
m. palesemente non diano garanzie del rispetto dei diritti umani nell'esercizio della propria attività;
n. derivino i propri ricavi in misura rilevante da attività commerciali che vedono come controparte società residenti in paesi sanzionati;
o. hanno ricevuto condanne penali passate in giudicato.

La presente lista è da ritenersi non esaustiva. La SGR si riserva di applicare le disposizioni sui settori esclusi presenti nel regolamento di gestione del fondo in cui la potenziale operazione di investimento si incardina, se non già richiamati dalla lista sopra citata.

I controlli sono svolti sia sugli emittenti che sulle controparti delle operazioni quali prenditori, cedenti, cessionari, *tenant* e società *target* degli investimenti.

Successivamente al buon esito delle analisi preliminari, il Settore Gestione Fondi attiva una fase di *due diligence* ordinaria a cui si aggiunge una tipicamente rivolta a valutare il profilo ESG dell'operazione di investimento. Parallelamente ai criteri finanziari e all'analisi del rischio, la *due diligence* ESG prevede analisi specifiche, necessarie per valutare se investire effettuando anche, se necessarie, *due diligence* ambientali, sociali, reputazionali e di *governance* da eseguire internamente o con il supporto di consulenti esterni.

A tal fine, in questa fase del processo di investimento la Funzione ESG, sulla base delle informazioni ottenute e questionari ESG predisposti internamente dalla funzione ESG (*tailor made* sulle diverse *asset class*):

- Valuta in maniera completa tutti i rischi e opportunità connessi al potenziale investimento dal punto di vista ESG.
- Valuta e verifica, nel caso di un investimento *target* di FIA ex art. 8 SFDR, come l'operazione contribuisca potenzialmente, sulla base delle informazioni attuali e prospettiche disponibili, alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal fondo (inclusa, ove applicabile, la considerazione di come le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona *governance*). La Funzione ESG valuta le prassi di buona *governance*, contestualmente agli aspetti ambientali (inclusi quelli climatici) e sociali.

La Funzione ESG esprime un parere non vincolante in ordine alle opportunità di investimento mediante una "*Final Investment ESG Opinion*". Nello specifico, conclusa la fase di *due diligence* ESG e sulla base delle informazioni ottenute, viene predisposta una specifica reportistica in relazione ai risultati emersi dall'analisi degli aspetti ESG conseguenti l'applicazione di modelli interni di

scoring/rating, così che la valutazione dei principali indicatori ambientali (inclusi quelli climatici), sociali e di *governance* diventi parte integrante del processo decisionale finale.

Nello specifico la *Final Investment ESG Opinion* contempla a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti componenti, laddove applicabili al caso di specie, con un approccio *tailor made* per tipologia e strategia di investimento, *asset class*, e classificazione SFDR del fondo interessato:

- Proposta di un piano di attività ESG (potenzialmente da condividere in fase di negoziazione) ai fini di cogliere eventuali opportunità di sostenibilità, definire obiettivi ESG, e mitigare rischi di sostenibilità identificati in fase di pre-investimento.
- Identificazione e proposta di *Key Performance Indicators* (KPIs) ESG (quali-quantitativi) da monitorare durante il periodo di detenzione, inclusi quelli relativi alla valutazione e verifica nel continuo delle caratteristiche ambientali e/o sociali (oltre alle prassi di buona *governance*) perseguite dall'investimento ed allineate a quelle promosse dal FIA nel caso di fondo ex art. 8 SFDR.

Oltre alla fase di *due diligence*, durante la vita dell'investimento, la SGR monitora nel continuo il rispetto degli obiettivi e dei KPI ESG definiti in fase di investimento (anche e non solo sulla base anche della tipologia di classificazione SFDR del fondo interessato) ed effettua, ove possibile, delle attività "qualificanti" e/o di "*engagement*" con il coinvolgimento degli *stakeholders* al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità fino alla fase di disinvestimento degli *asset*. Relativamente ai FIA ex art. 8 SFDR, la Funzione ESG verifica la contribuzione fattuale alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal fondo e predispone, di conseguenza, la rendicontazione periodica come previsto dalla normativa. La Funzione ESG redige un "*ESG Monitoring Investment Report*" in cui si presentano i risultati e le principali evidenze del monitoraggio, tra cui la valutazione e *tracking* dei KPIs ESG e del piano di attività ESG, laddove identificati per singolo investimento. Sono inclusi i KPIs utilizzati per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal FIA ex art. 8 SFDR (laddove applicabile).

Al momento del disinvestimento, la Funzione ESG redige una "*Divestment ESG Opinion*" in cui si evidenziano le informazioni rilevanti sulle *performance* ESG dell'investimento fino all'*exit* e delle relative ESG *lessons learned*, compreso l'andamento durante il periodo di *ownership* dei KPIs ESG e del piano di attività ESG, laddove identificati per singolo investimento, con evidenza dei *target* e se e come questi ultimi sono stati raggiunti.

Considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità (Art. 4 SFDR)

Sagitta SGR, in ottemperanza all'art. 4 comma 1 lett. b) del suddetto Regolamento, ha deciso di **non considerare gli effetti negativi** per la sostenibilità e quindi di adottare l'**approccio *"explain"*** in relazione ai principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ESG (c.d. "PAI", *Principal Adverse Impacts*).

In particolare, la Società in qualità di "partecipante ai mercati finanziari" in relazione al fatto che:

- si registra una scarsa reperibilità di dati esaustivi al fine della *disclosure*;
- non vi sono metriche condivise sul mercato utili a permettere una quantificazione e misurazione dei rischi, impatti ed effetti derivanti dalla considerazione dei fattori di sostenibilità;
- impiega meno di 500 dipendenti;

non tiene al momento conto, nelle proprie decisioni di investimento del Fondo, dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, non essendo allo stato attuale in grado di individuare, prioritizzare e, dunque, misurare in maniera oggettiva gli effetti delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (i.e., le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale,

il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva), stante la mancata definizione di indicatori e metriche puntuali mediante i quali verificare il grado di probabilità della manifestazione nonché l'intensità e l'eventuale carattere irrimediabile.

Si sottolinea comunque che la SGR ha già intrapreso un percorso interno volto all'identificazione delle variabili per permettere l'integrazione del rischio e dei fattori di sostenibilità nei propri processi decisionali durante le diverse fasi del processo d'investimento, principalmente nelle fasi di *origination* e *due diligence*.

La SGR mantiene un approccio proattivo e una attenzione particolare alla tematica e quindi nella definizione degli indicatori e metriche con cui determinare i sopra menzionati impatti negativi sui fattori di sostenibilità a livello complessivo di *entity*, monitorando anche l'evoluzione delle disposizioni normative di riferimento. Sarà cura della SGR mantenere aggiornate le sue decisioni e la presente documentazione.

Inoltre, si chiarisce che la SGR si riserverà di integrare la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario per taluni fondi in gestione che promuovono, fra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFD (a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona *governance*, ove applicabile). La SGR pertanto può considerare e gestire i PAI in accordo con il principio della rilevanza e materialità a livello di singolo prodotto, secondo la previsione dell'articolo 7 del Regolamento SFD e secondo le modalità previste dalle norme tecniche di regolamentazione secondo l'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288.

Politiche di remunerazione (Art. 5 SFDR)

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento SFD, i partecipanti ai mercati finanziari devono includere nella propria politica di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità.

In particolare, a partire dal 2022 nel quadro della remunerazione aziendale risultano essere integrati gli obiettivi riferiti a tematiche ESG, i quali vengono inoltre considerati nella valutazione della performance all'interno degli schemi di incentivazione. La *policy* di remunerazione, attualmente in vigore, prevede che la componente variabile tenga conto, anche ai fini della sua allocazione e attribuzione, del rispetto delle procedure in merito ai principi di sostenibilità ESG nelle modalità declinate dalle *policy* aziendali in materia. Inoltre, la *policy* pone sia un *gate* che obiettivi in ambito ESG fissando specifici parametri, che, nell'ambito delle politiche di remunerazione, promuovano comportamenti volti al raggiungimento degli obiettivi ESG.